



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Direzione Generale**

Prot. e data in intestazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.107 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 2 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.107/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;  
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.107/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO	il decreto prot.n. 15858 del 26 settembre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 107 del 23/2/2016 riguardante i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado nonché i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA CONSTATATO	la legge n.68 del 12.3.1999; che il candidato CICCARONE Michele nato il 7.3.1973 risulta inserito nella predetta graduatoria al posto n.54 con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale;
VISTA	la richiesta formulata, in data 14.5.2019, dal ricorrente CICCARONE con la quale chiede l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.10567 del 23.10.2018, pubblicata il 2.11.2018, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dal suindicato ricorrente nei sensi di cui in motivazione;
RITENUTO	di dover procedere a dare esecuzione alla suindicata sentenza, salvo ovviamente le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di eventuale ulteriore grado di giudizio;

#### DECRETA

Al candidato CICCARONE Michele nato il 7.3.1973, posizionato al posto n.54 nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 107 del 23/2/2016 riguardante i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, è sciolta in maniera positiva la riserva in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n.10567 del 23.10.2018, pubblicata il 2.11.2018.

Lo stesso permane nella suindicata graduatoria a pieno titolo; resta invariata la posizione occupata nella graduatoria stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri